



## TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione I Civile  
Ufficio Fallimentare

Procedura n. ~~111~~/2018

Il Giudice delegato,

visto l'art. 14-quinques L. 3/2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

vista la relazione particolareggiata depositata ex art. 14-ter comma terzo l. 3/2012 con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione;

ritenuto che la stessa soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter L. 3/2012 e non emergendo dagli accertamenti compiuti la commissione di atti in frode ai creditori;

### PQM

**nomina** liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012, il **dott. Ugo Tagliareni** (in ragione della già acquisita conoscenza della procedura e del contenimento dei costi della medesima, avendo concordato il predetto Professionista con il debitore un compenso abbattuto del 50% rispetto agli onorari medi);

**dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**dispone** che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e, per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

**ordina** la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

**ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

**determina** ex art. 14-ter, comma 6, lett.) b l.03/2012, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nell'intero reddito della debitore ~~XXXXXXXXXX~~ la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia;

**dispone** che il 50% del ricavato della vendita dei beni di cui alla procedura esecutiva immobiliare n. 757/2015 R.G.E., al netto delle spese prededucibili della predetta procedura, sia assegnato alla presente procedura di liquidazione del patrimonio;

**precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Pavia, 25/06/2018

Il G.D.

Francesco Rocca

